

**Regolamento
della Commissione di vigilanza sanitaria**
(del 27 ottobre 1992)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), in particolare gli art. 21, 24 e 25,

decreta:

Scopo

Art. 1 Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento della Commissione di vigilanza (Commissione) prevista dall'art. 24 della Legge sanitaria.

Composizione

Art. 2 ¹La Commissione si compone di 5 membri tra cui un magistrato dell'ordine giudiziario, presidente, il Medico cantonale, un giurista in rappresentanza del Dipartimento delle opere sociali¹ (Dipartimento), un rappresentante dei pazienti e uno degli operatori sanitari dell'Ordine interessato.

²Accanto ai membri titolari sono designati altrettanti supplenti, con le stesse qualifiche, per consentire in ogni caso la composizione prevista dall'art. 25 della Legge sanitaria.

³Il mandato dei membri dura quattro anni e scade il 30 giugno dell'anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.

⁴Ai membri titolari e ai supplenti sono riconosciute le indennità previste dal decreto esecutivo sulle Commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

Convocazione

Art. 3 ¹Il presidente convoca le riunioni della Commissione dandone avviso scritto a tutti i membri con almeno 15 giorni di anticipo.

²La convocazione contiene l'elenco delle trattande.

³I membri supplenti ricevono le convocazioni e devono essere tempestivamente informati dai titolari impediti, in modo che le sostituzioni siano praticabili. Per ogni caso trattato viene trasmessa ai membri la documentazione selezionata dal presidente con un anticipo sufficiente a permetterne un esame approfondito. Hanno diritto di voto i membri titolari e, solo in loro assenza, i rispettivi supplenti.

Denuncia

Art. 4 Il paziente interessato, il suo rappresentante legale oppure ogni persona a lui prossima possono inoltrare una denuncia alla Commissione ai sensi dell'art. 21 della Legge sanitaria per violazione dei diritti del paziente.

Collaborazione

Art. 5 La Commissione può avvalersi della collaborazione degli Ordini delle arti sanitarie (art. 30 cpv. 3 della Legge sanitaria) e può far capo a periti esterni o ad esperti, previo conferimento di regolare mandato da parte del Dipartimento delle opere sociali².

Audizione e diritto di essere sentiti

Art. 6 ¹La Commissione può sentire direttamente il denunciante ed il denunciato, rispettivamente entrambi hanno il diritto di essere sentiti.

²Ogni membro della Commissione può porre domande supplementari.

¹ Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

² Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

³La Commissione può richiedere la produzione di ulteriori documenti o spiegazioni scritte.

Indagine

Art. 7 ¹La Commissione ha ampia facoltà di indagine.

²Oltre all'audizione delle parti interessate e dei periti, la Commissione può assumere, quando risulta necessario, anche altre prove, segnatamente l'audizione di testi o il sopralluogo.

Termini

Art. 8 La procedura deve essere semplice e spedita.

Provvedimenti

Art. 9 ¹La Commissione, alla quale la legge non conferisce alcun potere autonomo di intervento diretto, propone con sollecitudine al Dipartimento ogni provvedimento atto a prevenire o a far cessare le violazioni dei diritti di cui all'art. 21 della Legge sanitaria e segnatamente l'ammonizione e la revoca del libero esercizio secondo l'art. 59.

²Essa propone inoltre alle altre istanze interessate di adottare i provvedimenti di loro competenza.

³L'accertamento della violazione dei diritti dei pazienti è adottato a maggioranza dei membri o rispettivi supplenti presenti.

Comunicazione

Art. 10 La Commissione comunica le proprie conclusioni scritte al Dipartimento con copia agli interessati.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti ufficiali ed entra immediatamente in vigore.³

Publicato nel BU **1992**, 325.

³ Entrata in vigore: 30 ottobre 1992 - BU 1992, 325.